



Camera di Commercio
Verona

STATUTO

Approvato con deliberazione del Consiglio n. 18 del 26 luglio 2018

INDICE

CAPITOLO I – PRINCIPI

- Art. 1 - Natura
- Art. 2 - Sede - Uffici periferici
- Art. 3 - Emblema
- Art. 4 - Sistema camerale - Principi della sussidiarietà e della complementarietà
- Art. 5 - Compiti e funzioni
- Art. 6 - Criteri di attività
- Art. 7 - Cooperazione e collaborazione con i soggetti terzi
- Art. 8 - Potestà statutaria e regolamentare
- Art. 9 - Pubblicità degli atti
- Art. 10 - Pari opportunità

CAPITOLO II - ORGANI

- Art. 11 - Organi
- Art. 12 - Il Consiglio
- Art. 13 - Competenze e funzioni del Consiglio
- Art. 14 - Commissioni consiliari
- Art. 15 - Nomina, durata del mandato, cessazione e decadenza dei Consiglieri
- Art. 16 - Attività dei Consiglieri
- Art. 17 - Funzionamento del Consiglio Camerale
- Art. 18 - Giunta - Composizione e durata del mandato
- Art. 19 - Funzioni della Giunta
- Art. 20 - Funzionamento della Giunta camerale
- Art. 21 - Cessazione e decadenza dei membri di Giunta
- Art. 22 - Presidente
- Art. 23 - Funzioni del Presidente
- Art. 24 - Il Vicepresidente della Camera di Commercio
- Art. 25 - Obblighi di astensione
- Art. 26 - Collegio dei Revisori dei conti
- Art. 27 - Competenze e funzioni

CAPITOLO III - ORGANIZZAZIONE

- Art. 28 - Ordinamento
- Art. 29 - Il Segretario Generale
- Art. 30 - Le funzioni dei Dirigenti
- Art. 31 - Assetto organizzativo
- Art. 32 - Personale
- Art. 33 - Organismo indipendente di valutazione

CAPITOLO IV - ORDINAMENTO CONTABILE E FINANZIARIO

- Art. 34 - Ordinamento contabile
- Art. 35 - Bilancio

CAPITOLO V – PARTECIPAZIONI ED AZIENDE SPECIALI

Art. 36 - Partecipazioni

Art. 37 - Aziende speciali: costituzione e natura giuridica

Art. 38 - Disposizioni comuni

CAPITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 39 - Pubblicazione dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni

Art. 40 - Entrata in vigore dello Statuto e dei regolamenti

Art. 41 - Revisione dello Statuto

Art. 42 - Norme di rinvio

ALLEGATO A - Emblema della Camera di Commercio I.A.A. di Verona

ALLEGATO B - Composizione del Consiglio della Camera di Commercio di Verona ed i relativi settori economici

CAPITOLO I – PRINCIPI

Art. 1 - Natura

1. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona, di seguito denominata «Camera di Commercio», è ente pubblico dotato di autonomia funzionale che, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, svolge funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese.

Art. 2 – Sede – Uffici periferici

1. La Camera di Commercio ha sede in Verona e può dotarsi di uffici periferici siti in altri comuni della provincia ovvero nel medesimo comune di Verona.
2. Le decisioni relative all'istituzione ed alla soppressione degli uffici periferici sono di competenza della Giunta Camerale.

Art. 3 - Emblema

1. L'emblema della Camera di Commercio è costituito da un'immagine stilizzata della Domus Mercatorum di Verona. Il sigillo è rappresentato dall'emblema iscritto in una forma circolare ed è integrato dal segno identificativo del sistema camerale, composto da una C di "Camere di Commercio" ed una I di "Italia" che si allungano e si fondono formando un contenitore dinamico che richiama la prua di una nave, all'interno del quale è inserita la denominazione Camera di Commercio Verona. Il logo si compone nel rispetto delle proporzioni e dei colori come da prospetto allegato A.

Art. 4 - Sistema camerale - Principi della sussidiarietà e della complementarietà

1. La Camera di Commercio di Verona, con le altre Camere di Commercio italiane, le Unioni regionali delle camere di commercio, l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominata: «Unioncamere», nonché con i loro organismi strumentali, costituiscono il sistema camerale italiano. Fanno parte altresì del sistema camerale italiano le camere di commercio italiane all'estero ed estere in Italia legalmente riconosciute dallo Stato italiano.
2. La Camera di Commercio aderisce all'Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e all'Unione regionale delle Camere di Commercio del Veneto.
3. La Camera di Commercio fa parte della rete informativa nazionale ed europea promossa dal sistema camerale per la gestione integrata del Registro delle Imprese e degli altri Registri, Albi e Ruoli previsti dalle norme di legge. Essa esercita le altre funzioni previste dall'ordinamento.
4. La Camera di Commercio ispira la propria azione al principio di sussidiarietà, promuovendo costanti rapporti di collaborazione con le Istituzioni pubbliche di livello regionale, nazionale e comunitario e con le espressioni delle Associazioni del sistema delle imprese.

5. La Camera di Commercio coopera con gli Enti Territoriali ispirandosi al principio della complementarietà di azione.

Art. 5 – Compiti e funzioni

1. La Camera di Commercio svolge le funzioni che rientrano istituzionalmente nella sua competenza ai sensi dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 ed esercita le funzioni attribuite dalla legge, dai regolamenti ovvero individuate, delegate o conferite dallo Stato, dalla Regione Veneto o nell'ambito del sistema camerale, nonché le attività derivanti da accordi o convenzioni, nei limiti previsti dalle disposizioni normative vigenti.
2. Per il raggiungimento dei propri scopi, la Camera di Commercio può promuovere, realizzare e gestire strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.
3. La Camera di Commercio può costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio. Può, altresì, promuovere l'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 del codice civile.
4. La Camera di Commercio formula pareri e proposte all'Unione Europea, alle Amministrazioni dello Stato, alla Regione, agli Enti Locali ed alle altre Istituzioni su questioni che interessino l'economia provinciale di competenza.
5. La programmazione degli interventi a favore del sistema delle imprese e dell'economia, nell'ambito del programma pluriennale di attività di cui all'articolo 11, comma 1, lett. c) della L. 580/1993, è formulata in coerenza con la programmazione dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni.

Art. 6 - Criteri di attività

1. La Camera di Commercio, in quanto titolare di funzioni proprie e di autonomia finanziaria, impronta la propria attività a criteri di qualità, efficienza, economicità e trasparenza, in conformità alle leggi in vigore.
2. Essa inoltre ispira la propria azione ai principi della legge sul procedimento amministrativo, con particolare attenzione alla semplificazione delle procedure, e promuove processi di delegificazione e di snellimento normativo.

Art. 7 - Cooperazione e collaborazione con i soggetti terzi

1. La Camera di Commercio ispira la propria attività ai principi di collaborazione e di cooperazione con le Amministrazioni dello Stato, con la Regione, con gli Enti Locali e con le Organizzazioni rappresentative delle categorie economiche e sociali.
2. A tal fine essa può costituire commissioni e comitati consultivi definendone l'oggetto, la durata e la composizione, promuovere e partecipare agli istituti della programmazione negoziata, stipulare accordi e convenzioni.

Art. 8 – Potestà statutaria e regolamentare

1. Alla Camera di Commercio è riconosciuta potestà statutaria e regolamentare.
2. Le norme statutarie disciplinano l'ordinamento e l'organizzazione della Camera di commercio, le competenze e le modalità di funzionamento degli organi, la composizione degli stessi, le forme di partecipazione e stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali dell'Ente, nonché degli enti e aziende da esse dipendenti.
3. Lo statuto e le sue modifiche sono approvati dal Consiglio con il voto dei due terzi dei componenti.
4. La Camera di Commercio esercita l'autonomia regolamentare nel rispetto dei principi sanciti dalla legge e dal presente Statuto.
5. I regolamenti per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi e quelli relativi alle materie disciplinate dallo Statuto sono deliberati dal Consiglio camerale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti e sottoposti alle medesime forme di pubblicazione del presente Statuto.
6. Le modifiche dei regolamenti sono adottate con le medesime procedure di approvazione degli stessi.

Art. 9 - Pubblicità degli atti

1. La Camera di Commercio assicura la diffusione, anche attraverso reti informatiche, dei principali documenti camerali quali statuto, regolamenti, bandi di concorso ed altri riconosciuti di particolare interesse per il sistema delle imprese e per il mercato.

Art. 10 – Pari opportunità

1. La Camera di Commercio di Verona promuove la presenza di entrambi i generi nei propri organi istituzionali e negli organi collegiali degli enti ed aziende da essa dipendenti.
2. In sede di designazione dei componenti il Consiglio camerale si applicano le previsioni di cui alle disposizioni regolamentari vigenti. Pertanto le organizzazioni imprenditoriali o loro raggruppamenti che partecipano al procedimento di rinnovo dell'organo, ai quali spetta di designare complessivamente più di due rappresentanti individuano almeno un terzo di rappresentanti di genere diverso da quello degli altri.
3. In sede di elezione della Giunta, laddove non risultassero eletti componenti di entrambi i generi, risulta eletto il consigliere di genere meno rappresentato che ha ottenuto il maggior numero di voti rispetto ai consiglieri dello stesso genere, ferma restando l'obbligatoria rappresentanza dei settori previsti dalla legge. Nel caso in cui i componenti dello stesso genere abbiano avuto lo stesso numero di voti o nessun voto, si procede ad una votazione di ballottaggio.

4. In sede di designazione o nomina diretta dei componenti di organi collegiali in seno ad aziende, enti da esse dipendenti, qualora competa all'Ente camerale l'indicazione di più di un nominativo, almeno uno è individuato di genere diverso da quello degli altri.
5. Per la composizione del Collegio dei Revisori dei Conti, la Camera di commercio richiede ai soggetti designanti la garanzia della designazione di componenti di entrambi i generi.

CAPITOLO II – ORGANI

Art. 11 – Organi

1. Gli organi della Camera di Commercio sono:
 1. il Consiglio
 2. la Giunta
 3. il Presidente
 4. il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. L'esercizio delle funzioni risponde al principio della distinzione dei compiti di indirizzo e gestione politica, propri del Consiglio, della Giunta e del Presidente, e di quelli di gestione amministrativa, propri del Segretario Generale e della Dirigenza.

Art. 12 - Il Consiglio

1. Il Consiglio della Camera di Commercio è composto di ventidue rappresentanti dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, delle assicurazioni, del commercio, del credito, dell'industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo e degli altri settori di più rilevante interesse per l'economia della circoscrizione territoriale di competenza, nonché da tre rappresentanti, di cui due, in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti ed uno in rappresentanza dei liberi professionisti, designato dai presidenti degli ordini professionali presso la Camera di Commercio. Nella composizione del Consiglio è assicurata la rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa.
2. La rappresentanza degli altri settori di più rilevante interesse per l'economia della circoscrizione è determinata tenendo conto, in particolare, del grado di apertura ai mercati internazionali, delle integrazioni intersettoriali, delle dinamiche di crescita dei singoli settori, nonché delle specificità economiche delle tradizioni locali.
3. Il numero dei consiglieri in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e del commercio deve essere pari almeno alla metà dei componenti il Consiglio, assicurando comunque la rappresentanza degli altri settori.
4. La composizione del Consiglio della Camera di Commercio ed i relativi settori economici sono riportati nell'allegato B.
5. All'interno del numero dei rappresentanti spettanti a ciascuno dei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura, è assicurata la rappresentanza autonoma delle piccole imprese.

6. Per quanto riguarda l'individuazione dei settori, il rilievo economico delle imprese, l'acquisizione dei relativi dati e documenti e le procedure per il calcolo della rappresentatività e ripartizione dei Consiglieri, si applicano le disposizioni vigenti.
7. La costituzione del Consiglio avviene ai sensi dell'art. 12 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e dei decreti attuativi in vigore.

Art. 13 - Competenze e funzioni del Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo collegiale di indirizzo strategico della Camera di Commercio ed esprime gli interessi generali dell'intera comunità economica.
2. Il Consiglio, nell'ambito delle materie di competenza, previste dalla normativa vigente, svolge le seguenti funzioni:
 - a) delibera lo Statuto e le relative modifiche ed i regolamenti;
 - b) elegge tra i suoi componenti, con votazioni separate, il Presidente e la Giunta della Camera di Commercio e nomina i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - c) determina gli indirizzi generali ed approva il programma pluriennale di attività della Camera di Commercio, previa adeguata consultazione delle imprese, nonché i relativi aggiornamenti annuali, e ne controlla l'attuazione;
 - d) approva la relazione previsionale programmatica, il preventivo economico e il suo aggiornamento e il bilancio di esercizio;
 - e) su questioni di particolare rilievo per l'economia provinciale, formula pareri e proposte allo Stato, agli Enti Locali ed altre Istituzioni pubbliche e private;
 - f) delibera eventuali emolumenti per i componenti di organi, commissioni consiliari ed organismi collegiali tecnici operanti presso la Camera di Commercio, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti
 - g) delibera l'istituzione, su specifici argomenti, di Commissioni consiliari consultive;
3. Il Consiglio adotta ogni altro atto o provvedimento rientranti nei compiti di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 14 - Commissioni consiliari

1. Commissioni consiliari, composte da membri del Consiglio, possono essere istituite dal Consiglio per procedere all'approfondimento di specifiche questioni e per riferire su di esse.
2. Tali Commissioni, non dotate di poteri deliberativi, hanno carattere temporaneo e cessano una volta espletato il mandato loro affidato.
3. A far parte delle Commissioni possono essere chiamati pure degli esperti, esterni al Consiglio.

Art. 15 - Nomina, durata del mandato, cessazione e decadenza dei Consiglieri

1. I componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale su designazione delle Organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori indicati nel precedente articolo 12, delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e dei liberi professionisti.
2. Per l'individuazione dei tempi, dei criteri e delle modalità relativi alla procedura di designazione dei componenti del Consiglio e delle modalità per il calcolo della

rappresentatività delle diverse organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori indicati nel precedente articolo 12, si fa riferimento ai regolamenti di attuazione degli articoli 10 e 12 della Legge 29.12.1993 n. 580, emanati dal Ministero dello Sviluppo Economico ed alle loro eventuali modifiche ed integrazioni.

3. Il Consiglio dura in carica cinque anni dalla data di insediamento e continua ad esercitare le proprie funzioni fino ad un massimo di sei mesi a decorrere dalla propria scadenza, ai sensi dell'art. 38 della L. 12 dicembre 2002, n. 273. Il mandato dei suoi componenti è rinnovabile nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.
4. Ai sensi dell'art. 13, comma 3 della Legge 29.12.1993 n. 580, la decadenza dalla carica di Consigliere è dichiarata nel caso di perdita di uno dei requisiti o di sopravvenienza di una delle situazioni di cui alle lettere seguenti:
 - a) perdita della cittadinanza italiana, o di altro Stato membro della Comunità europea, e del godimento dei diritti civili;
 - b) perdita della titolarità di impresa, della qualifica di rappresentante legale o della carica di amministratore unico di società che eserciti la propria attività nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Verona;
 - c) aver riportato condanne per i reati previsti dall'art. 58 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva l'applicazione del comma 5 del medesimo articolo 58;
 - d) essere stati dichiarati, con sentenza definitiva, responsabili nei confronti della Camera di Commercio, per fatti compiuti in qualità di amministratori della stessa, nel caso in cui il debito non sia stato estinto;
 - e) essere iscritti ad associazioni che operino in modo occulto o clandestino e per la cui adesione siano richiesti un giuramento o una promessa solenne.
5. Ove si verifichi uno dei casi previsti dal comma precedente, i Consiglieri sono tenuti a comunicare, alla Camera di Commercio, entro trenta giorni, le circostanze che determinano la propria decadenza. La Camera di Commercio, ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari, ne dà immediato avviso al Presidente della Giunta Regionale per l'adozione del provvedimento che dichiara la decadenza.
6. Non possono altresì far parte del Consiglio, e ove già membri dello stesso, devono optare, entro trenta giorni, per una delle cariche:
 - a) i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, il presidente della provincia, i membri della giunta provinciale, i consiglieri provinciali, i sindaci e gli assessori dei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e coloro che ricoprono già l'incarico di componente del consiglio di altra camera di commercio,
 - b) gli amministratori non nominati in rappresentanza della Camera di Commercio ed i dipendenti di enti, istituti, consorzi o aziende dipendenti o soggetti a vigilanza della Camera di Commercio di Verona o che dalla stessa ricevano in via continuativa una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa,
 - c) i dipendenti della Camera di Commercio di Verona, della Regione Veneto e degli Enti locali compresi nel territorio della Camera di Commercio.
7. Il procedimento di sostituzione è regolato dai decreti attuativi di cui all'art. 12, comma 4 della Legge 29.12.1993 n. 580.
8. Le dimissioni dei Consiglieri devono essere presentate in forma scritta al Presidente della Camera di Commercio; dal momento della presentazione sono irrevocabili. Il Presidente ne dà immediato avviso al Presidente della Giunta Regionale.

9. I Consiglieri che subentrano in corso di mandato decadono con lo scadere del quinquennio di durata del mandato del Consiglio.

Art. 16 - Attività dei Consiglieri

1. Ai sensi della Legge 29.12.1993 n. 580, i Consiglieri, nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali, agiscono senza vincolo di mandato e con piena libertà di espressione e di voto, al fine di armonizzare gli interessi settoriali di cui sono espressione con quello più generale, relativo al sistema economico nel suo complesso. I Consiglieri esercitano collegialmente le loro funzioni, con piena libertà d'espressione e di voto. Sulle materie di competenza del Consiglio, non è consentita ai singoli Consiglieri alcuna delega di funzioni, generica o per materia.
2. Ciascun Consigliere, secondo quanto previsto da Regolamento consiliare, ha diritto di ottenere le informazioni, la documentazione e gli atti necessari all'espletamento del mandato, nonché copia dei verbali delle sedute del Consiglio e della Giunta, dei provvedimenti adottati e degli atti richiamati.
3. I Consiglieri possono utilizzare le informazioni camerali riservate di cui vengono a conoscenza nei soli limiti strettamente necessari all'esercizio delle loro funzioni. Nei casi previsti dalla legge sono tenuti al segreto d'ufficio.

Art. 17 - Funzionamento del Consiglio Camerale

1. Le sedute del Consiglio camerale sono valide con la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Non è ammessa la delega di voto.
2. Le deliberazioni di competenza del Consiglio camerale sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, fatte salve le maggioranze qualificate previste per l'approvazione dello Statuto, dei regolamenti e delle relative modifiche nonché per l'elezione del Presidente. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta.
3. Quando è chiamato ad eleggere il Presidente, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di un numero di Consiglieri almeno pari alla maggioranza prevista per l'elezione, per ciascuna delle votazioni stabilite dalla legge.
4. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio, entro il mese di ottobre per l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, entro il mese di luglio per l'aggiornamento del preventivo economico ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del preventivo economico.
5. Il Consiglio si riunisce altresì quando lo richiede il Presidente o la Giunta o almeno un quarto dei componenti del Consiglio stesso; in tale ultimo caso, occorre indicare nella richiesta di convocazione gli argomenti che si intendono trattare.
6. Le votazioni avvengono in forma palese o a scrutinio segreto. Nelle votazioni a scrutinio palese, il Presidente invita i presenti ad esprimere il voto per appello nominale o per alzata di mano o, se previsto, in forma elettronica. Si adotta lo scrutinio segreto per le deliberazioni

concernenti le persone e quando lo richiedono almeno un decimo dei presenti. L'elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto a meno che il Consiglio decida all'unanimità diversamente.

7. Il Segretario Generale della Camera di Commercio svolge la funzione di Segretario del Consiglio.
8. Per ogni aspetto non previsto dalla legge e dal presente Statuto, il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento.

Art. 18 - Giunta - Composizione e durata del mandato

1. La Giunta è l'organo esecutivo della Camera di Commercio. È costituita dal Presidente e da sette componenti di cui almeno quattro in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura.
Nell'elezione dei componenti della Giunta, ciascun consigliere può esprimere un numero di preferenze pari ad un terzo dei membri della stessa, con arrotondamento all'unità inferiore.
2. Il Consiglio Camerale provvede, con votazione a scrutinio segreto, alla elezione dei componenti della Giunta nella riunione, convocata con almeno quindici giorni di preavviso ed immediatamente successiva a quella relativa alla nomina del Presidente.
3. In caso di parità di voti fra rappresentanti del medesimo settore, il Presidente dispone immediatamente l'effettuazione di apposito ballottaggio nel quale ogni membro del Consiglio dispone di un solo voto.
4. Il Presidente procede alla proclamazione di tutti gli eletti nel corso della medesima seduta.
5. La Giunta dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del Consiglio ed il mandato dei suoi componenti è rinnovabile nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

Art. 19 - Funzioni della Giunta

1. La Giunta, nell'ambito degli indirizzi generali espressi dal Consiglio, svolge le seguenti funzioni:
 - a) predispone, per l'approvazione del Consiglio, il programma pluriennale, la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico e il suo aggiornamento ed il bilancio di esercizio; tali documenti devono essere messi a disposizione dei consiglieri almeno 7 giorni prima della data della seduta del Consiglio;
 - b) adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività in base a quanto previsto dalla normativa vigente, dallo Statuto e dai Regolamenti;
 - c) delibera sulla partecipazione della Camera di Commercio a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulla costituzione di gestioni e di aziende speciali e sulle dismissioni societarie, nei limiti previsti dalle disposizioni normative vigenti;
 - d) designa i rappresentanti camerali negli organismi esterni;
 - e) delibera l'istituzione e/o la soppressione di uffici distaccati in altri comuni della circoscrizione territoriale di competenza;
 - f) definisce, nell'ambito del preventivo annuale e con gli opportuni provvedimenti, le priorità, gli obiettivi e i programmi specifici da attuare destinando le relative risorse;

- g) assegna al Segretario Generale obiettivi e risorse ai fini degli adempimenti definiti ai sensi della lettera b);
 - h) delibera le linee fondamentali di ordinamento degli uffici, nonché, su proposta del Segretario Generale, la dotazione organica dell'Ente, la programmazione triennale del fabbisogno del personale ed il piano annuale di reclutamento, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili;
 - i) nomina, su proposta del Segretario Generale, il Dirigente che assume le funzioni vicarie del Segretario Generale ed il Conservatore del Registro delle Imprese;
 - j) approva, con cadenza annuale, il Piano della performance e la Relazione sulla performance;
 - k) effettua con cadenza periodica, avvalendosi dell'Organismo Indipendente di Valutazione da essa nominato, attività di valutazione e controllo strategico, finalizzata ad evidenziare gli scostamenti delle attività e dei risultati rispetto ai programmi individuati dal Consiglio e agli standard prefissati, con lo scopo di determinare modalità di miglioramento nell'espletamento delle attività e dei servizi camerali;
 - l) adotta, su proposta del Responsabile di prevenzione della corruzione e della trasparenza, con cadenza annuale, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
 - m) vigila sulla gestione delle aziende speciali, accertando in particolare l'osservanza degli indirizzi generali e il perseguimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio, anche attraverso i propri membri nominati nell'organo di amministrazione dell'azienda;
 - n) delibera la partecipazione ad accordi di programma, patti territoriali e, in generale, in ordine all'adozione di moduli collaborativi con altre pubbliche amministrazioni e con privati;
 - o) delibera sulla costituzione e regolamentazione della Camera arbitrale e del servizio di conciliazione, nonché sulla predisposizione dei contratti-tipo e sul controllo sulla presenza di clausole inique nei contratti;
 - p) delibera la costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio nonché la promozione dell'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 del Codice Civile;
 - q) adotta ogni altro provvedimento per l'espletamento delle funzioni e delle attività previste dalla legge e dal presente Statuto.
2. La Giunta delibera nei casi di urgenza sulle materie di competenza del Consiglio: in tali casi la deliberazione è sottoposta al Consiglio per la ratifica, nella prima riunione successiva alla adozione della deliberazione stessa.
 3. Spettano alla Giunta tutte le funzioni che non siano specificamente attribuite dalla legge e dal presente Statuto al Consiglio, al Presidente ovvero alla specifica competenza del Segretario Generale o dei Dirigenti.
 4. Nel periodo di prorogatio la Giunta non può adottare atti di straordinaria amministrazione.

Art. 20 - Funzionamento della Giunta camerale

1. La Giunta esercita collegialmente le funzioni attribuitele dalla legge e dallo Statuto. Non è consentita ai suoi componenti alcuna delega di funzioni della Giunta medesima o del Presidente.
2. La convocazione delle riunioni e la predisposizione dell'ordine del giorno sono di competenza del Presidente.

3. La Giunta è convocata almeno cinque giorni prima della riunione mediante avviso recante gli argomenti all'ordine del giorno. Gli allegati destinati ad essere discussi o utilizzati nel corso della seduta sono messi a disposizione dei membri di Giunta almeno tre giorni prima della riunione, salvo il caso di urgenza.
4. In caso di urgenza, la Giunta è convocata almeno tre giorni prima della riunione: in tal caso, l'ordine del giorno e gli allegati sono messi, in tempo utile, a disposizione dei membri di Giunta presso la sede camerale.
5. Su richiesta di tre membri, la Giunta è convocata in via straordinaria con l'indicazione degli argomenti oggetto di discussione.
6. Le riunioni sono valide con la partecipazione della maggioranza dei componenti in carica. Non sono ammesse deleghe.
7. La Giunta delibera con voto in forma palese. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente. Si adotta lo scrutinio segreto per le deliberazioni concernenti le persone, fatta comunque salva la facoltà della Giunta, previo unanime parere favorevole dei membri presenti, di fare ricorso alla votazione palese.
8. Il Presidente ed i membri di Giunta devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni nei casi di incompatibilità con l'oggetto in trattazione previsti dalla legge.
9. Il Segretario Generale esercita la funzione di Segretario della Giunta.
10. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Oltre ai componenti della Giunta, partecipano di diritto alle riunioni, in ragione del loro ufficio, i componenti del Collegio dei Revisori dei conti. Intervengono altresì funzionari la cui presenza sia ritenuta necessaria dal Presidente per lo svolgimento della seduta. Nessun'altra persona può prendere parte alla riunione di Giunta, tranne se espressamente invitata o convocata.
11. Per ogni aspetto non previsto dalla legge e dal presente Statuto, il funzionamento della Giunta è disciplinato da apposito regolamento.

Art. 21 - Cessazione e decadenza dei membri di Giunta

1. La perdita della carica di Consigliere comporta automaticamente la cessazione dalla carica di membro di Giunta.
2. La cessazione o le dimissioni dalla carica sono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio nella prima riunione utile. Nella medesima seduta il Consiglio provvede alla sostituzione mediante votazione a scrutinio segreto ed elezione a maggioranza, garantendo la rappresentanza ai settori di cui all'art. 18 comma 1.
3. Qualora la metà più uno dei membri di Giunta sia dimissionario, i membri restanti si intendono decaduti ed il Consiglio provvede alla nuova elezione di tutti i componenti dell'organo.
4. La Giunta decade in caso di scioglimento del Consiglio.

Art. 22 - Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio che viene convocato, entro 30 giorni dalla sua costituzione, dal consigliere più anziano di età.
2. Il Presidente è eletto con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri. Qualora non si raggiunga tale maggioranza neanche al secondo scrutinio, si procede, entro i successivi quindici giorni, ad una terza votazione in cui è richiesta la maggioranza della metà più uno dei componenti il Consiglio. Qualora non sia stata raggiunta la maggioranza necessaria, si procede ad una quarta votazione di ballottaggio tra i due candidati che nella votazione precedente abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Qualora nella votazione di ballottaggio nessun candidato abbia raggiunto la maggioranza della metà più uno dei componenti in carica, il Consiglio decade.
3. Il Presidente dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del Consiglio. Il Presidente può essere rieletto nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

Art. 23 - Funzioni del Presidente

1. Il Presidente rappresenta la Camera di Commercio e, in particolare, è titolare della funzione inerente la tenuta dei rapporti con istituzioni pubbliche, associazioni degli interessi e con gli organismi per il supporto e la promozione degli interessi generali delle imprese. Esercita le funzioni attribuitegli dalla legge ed in particolare:
 - a) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, stabilendo l'ordine del giorno dei lavori;
 - b) verifica l'andamento delle attività della Camera, assicura il rispetto dei deliberati del Consiglio e della Giunta e relaziona ai predetti organi;
 - c) adotta, in caso di urgenza, gli atti di competenza della Giunta, sottoponendoli alla Giunta stessa per la ratifica, nella prima riunione successiva all'adozione del provvedimento medesimo;
 - d) riferisce al Consiglio circa l'attività della Camera di Commercio;
 - e) esercita le altre funzioni demandategli dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.
2. Il Presidente non può conferire deleghe generiche o per materia; può invece incaricare singoli consiglieri dello svolgimento di specifiche attività rientranti nelle proprie competenze.

Art. 24 - Il Vicepresidente della Camera di Commercio

1. Il Vicepresidente della Camera di Commercio è eletto dalla Giunta camerale. Nella prima votazione è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti della Giunta camerale. Nella seconda votazione, da tenersi nella seduta successiva, è eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.
2. Il Vicepresidente svolge le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente.
3. Qualora la carica di Presidente dovesse risultare vacante, il Vicepresidente assume la reggenza fino alla elezione del nuovo Presidente, che deve avvenire successivamente alla sostituzione del consigliere ai sensi delle disposizioni regolamentari vigenti.

Art. 25 - Obblighi di astensione

1. Il Presidente della Camera di Commercio, i componenti della Giunta e del Consiglio devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni e dall'adottare gli atti nei casi di incompatibilità previsti dalla legge con le materie oggetto di trattazione.
2. Le disposizioni sull'obbligo di astensione trovano applicazione anche nei confronti del Segretario Generale che viene sostituito, nella funzione, dal componente del Consiglio camerale o della Giunta più giovane di età.

Art. 26 - Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è nominato dal Consiglio ed è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di Presidente, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Presidente della Giunta regionale. I membri effettivi e quelli supplenti devono essere iscritti all'albo dei revisori dei conti, salvo che si tratti di dirigenti o funzionari pubblici.
2. Qualora una delle Amministrazioni di cui al comma 1 non proceda, entro i termini di legge vigenti, alla designazione del membro effettivo, il revisore mancante sarà provvisoriamente sostituito dal revisore supplente più anziano d'età tra quelli designati dalle altre Amministrazioni rappresentate nel Collegio.
3. Il Collegio dei Revisori dei conti dura in carica quattro anni dalla data di adozione della deliberazione di nomina ed i suoi membri possono essere designati per due sole volte consecutivamente.
4. In caso di morte, rinuncia, decadenza di un Revisore, il Consiglio provvede alla sua sostituzione, con il rispettivo membro supplente, secondo la procedura di cui al comma 1 del presente articolo.
5. In caso di sostituzione, la durata dell'incarico del nuovo Revisore, è limitata alla residua parte del quadriennio in corso, calcolata a decorrere dalla data di adozione della deliberazione di nomina dell'intero Collegio.

Art. 27 - Competenze e funzioni

1. Le competenze e funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti, così come le modalità d'esercizio delle stesse, sono disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge e, in quanto compatibili, dalle disposizioni del codice civile relative ai sindaci della società per azioni.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio e della Giunta.
3. Il Collegio dei Revisori dei conti vigila sull'osservanza delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie e provvede agli altri compiti ad esso demandati dalla normativa vigente.
4. I Revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione, ne riferiscono immediatamente al Consiglio.

CAPITOLO III – ORGANIZZAZIONE

Art. 28 - Ordinamento

1. Gli Uffici ed i Servizi della Camera di Commercio sono disciplinati dal presente Statuto e dal Regolamento di organizzazione approvato dal Consiglio.

Art. 29 - Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è nominato dal Ministro dello Sviluppo Economico su designazione della Giunta, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni normative vigenti.
2. Il Segretario Generale, nella sua posizione di vertice:
 - a) adotta gli atti amministrativi inerenti la realizzazione dei programmi e degli obiettivi decisi dal Consiglio e dalla Giunta, compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali nell'ambito di quelle assegnate. Può delegare ai Dirigenti gli atti e i provvedimenti amministrativi di cui alla presente lettera; propone alla Giunta la nomina del Dirigente con funzioni vicarie;
 - b) adotta gli atti di gestione amministrativa previsti dalle vigenti disposizioni;
 - c) dirige, coordina e controlla l'attività dei Dirigenti e dei Responsabili dei procedimenti amministrativi;
 - d) formula proposte ed esprime pareri agli organi della Camera;
 - e) definisce gli obiettivi, nell'ambito dei programmi stabiliti dal Consiglio e dalla Giunta, che i Dirigenti devono perseguire e attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e strumentali, verificando il raggiungimento dei risultati;
 - f) nell'ambito delle funzioni di vertice dell'Amministrazione adotta le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e svolge le attività di gestione del personale e dei rapporti sindacali e di lavoro;
 - g) propone alla Giunta il piano triennale del fabbisogno di personale ed il piano annuale di reclutamento e adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione di quest'ultimo;
 - h) assume il personale dell'Ente;
 - i) richiede pareri e consulenze nelle materie di competenza;
 - l) cura i rapporti con gli uffici dell'Unione Europea e degli organismi internazionali nelle materie di competenza, secondo le specifiche direttive del Consiglio, della Giunta e del Presidente.
3. Il Segretario Generale è competente per ogni altro atto inerente all'esercizio della funzione di gestione amministrativa. Svolge altresì specifiche attribuzioni espressamente delegate dal Presidente.
4. Il Segretario Generale promuove o resiste alle liti, nelle materie connesse all'espletamento delle funzioni dirigenziali. Tale attribuzione comporta anche il potere di conferire ai difensori procura alle liti.
Nelle restanti materie, la rappresentanza dell'Ente in giudizio e il conferimento della procura ai difensori, è di competenza del Presidente della Camera di Commercio, il quale può delegare la rappresentanza al Segretario Generale. In tale veste il Segretario Generale è dotato dei più ampi poteri di transazione e conciliazione delle controversie.

Art. 30 - Le funzioni dei Dirigenti

1. I Dirigenti adottano, nell'ambito degli ordinamenti e dell'organizzazione generale stabiliti dalla Giunta e dal Segretario Generale, gli atti organizzativi degli Uffici dell'Area cui sono preposti. Dirigono, coordinano e controllano l'attività degli Uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali conferite.
2. I Dirigenti curano l'attuazione dei progetti ed il conseguimento degli obiettivi ad essi assegnati dal Segretario Generale, adottando, entro gli indirizzi e i limiti fissati dal Segretario Generale e sulla base delle deleghe loro conferite, i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando poteri di spesa e di acquisizione delle entrate nelle materie di competenza. Svolgono gli altri compiti ad essi delegati dal Segretario Generale. Svolgono altresì le attività loro espressamente delegate dal Presidente.
3. Formulano proposte ed esprimono pareri al Segretario Generale in tema di organizzazione dei servizi, di predisposizione dei programmi di attività.

Art. 31 - Assetto organizzativo

1. L'istituzione e l'ordinamento delle Aree della Camera di Commercio spetta alla Giunta, su proposta del Segretario Generale. La costituzione e l'ordinamento dei Servizi all'interno delle singole Aree è di competenza del Segretario Generale, su proposta del dirigente dell'Area interessata.
2. Gli atti di organizzazione e gestione del personale sono di competenza del Segretario Generale e dei Dirigenti, secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. Le Aree, i Servizi e gli Uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze del sistema delle imprese e del mercato, adeguando costantemente l'azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

Art. 32 - Personale

1. Lo stato giuridico di carriera ed il trattamento economico del personale della Camera di Commercio sono disciplinati dai contratti collettivi ed individuali di lavoro relativi al personale delle Camere di Commercio e dalle norme del diritto civile.
2. La Camera di Commercio, nell'ambito di tali norme, disciplina, con propri regolamenti, l'ordinamento del personale.
3. La Camera di Commercio riconosce il valore della formazione e cura lo sviluppo delle competenze del personale al fine di favorirne la crescita professionale, assicurando adeguati livelli di responsabilità. Garantisce pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori.

Art. 33 – Organismo indipendente di valutazione della performance

1. La Giunta, conformemente alle disposizioni normative vigenti, nomina l'Organismo indipendente di valutazione della performance, che opera in materia di valutazione e controllo strategico, analizza il funzionamento dell'Ente e delle Aziende Speciali, supporta la Giunta nella valutazione del Segretario Generale, e lo stesso nella valutazione dei dirigenti, verifica l'applicazione dei sistemi di valutazione della performance.
2. L'OIV esplica le attività ad esso demandate da fonti normative legislative e regolamentari.
3. L'Organismo indipendente di valutazione opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al Consiglio, alla Giunta e al Presidente; relaziona, almeno annualmente, agli organi camerali in merito all'andamento delle attività dell'Ente.
4. L'Organismo indipendente di valutazione, costituito in forma monocratica o collegiale, è composto da esperti esterni all'amministrazione camerale. Dura in carica un triennio e i componenti possono essere rinnovati una sola volta, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

CAPITOLO IV – ORDINAMENTO CONTABILE E FINANZIARIO

Art. 34 - Ordinamento contabile

1. La disciplina della contabilità della Camera di Commercio è assoggettata al regolamento di cui al D.P.R. 254/05 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 35 - Bilancio

1. L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio delibera, su proposta della Giunta, la relazione previsionale programmatica, il preventivo economico ed il suo aggiornamento ed il bilancio di esercizio, con le modalità previste dalle norme vigenti.

CAPITOLO V – PARTECIPAZIONI ED AZIENDE SPECIALI

Art. 36 - Partecipazioni

1. La Camera di Commercio, ai sensi dell'art. 2 della legge 29.12.1993 n. 580, può promuovere, realizzare e gestire, direttamente o con altri soggetti, pubblici o privati, strutture e infrastrutture di interesse economico generale.

2. In relazione a quanto disposto al comma 1, la Camera di Commercio può costituire società per azioni o a responsabilità limitata, consorzi, associazioni, enti e fondazioni, anche se non a prevalente capitale pubblico, o parteciparvi, purché abbiano per oggetto finalità ed iniziative rilevanti ai fini della promozione di attività di interesse economico per le imprese operanti nella circoscrizione di competenza.
3. Le società di cui al comma 2 possono partecipare alla costituzione di altre società di capitali o assumervi partecipazioni, al fine del raggiungimento dell'oggetto sociale.
4. La costituzione, l'acquisto, il mantenimento e la dismissione di partecipazioni societarie da parte della Camera di Commercio avviene nei limiti e alle condizioni previsti dalla legge.

Art. 37 - Aziende speciali: costituzione e natura giuridica

1. La Camera di Commercio, nel rispetto dei limiti previsti dalla Legge 29.12.1993 n. 580 e dei criteri di equilibrio economico e finanziario, può costituire, previa approvazione del Ministro dello sviluppo economico, secondo le disposizioni del codice civile, aziende speciali, il cui ordinamento e la cui organizzazione sono disciplinate dallo Statuto dell'azienda stessa.
2. Le aziende speciali sono organismi strumentali dotati di soggettività tributaria, a cui la Camera di commercio, assegnando alle stesse le necessarie risorse finanziarie e strumentali, può attribuire il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e del proprio programma di attività.
3. Le aziende speciali perseguono l'obiettivo di assicurare, mediante acquisizione di risorse proprie, almeno la copertura dei costi strutturali.
4. Le aziende speciali operano, di regola, secondo le norme di diritto privato, fatta salva l'applicazione della disciplina prevista per gli organismi di diritto pubblico e i vincoli espressamente previsti dalla legge.
5. La costituzione di aziende speciali è circoscritta ai casi in cui l'attività economica da svolgere sia prevalente rispetto all'attività amministrativa ed avviene previa valutazione dei costi e dei benefici.
6. La Giunta assicura il raccordo delle aziende speciali con la Camera di Commercio.
7. Le aziende speciali perseguono gli scopi previsti dagli indirizzi strategici della Camera di Commercio, sono dotate di autonomia gestionale nei limiti stabiliti dai propri Statuti ed agiscono nel rispetto delle linee generali stabilite dalla Camera di Commercio. La Giunta delibera l'istituzione e gli Statuti delle aziende speciali nell'ambito delle indicazioni programmatiche del Consiglio Camerale, nomina i Consiglieri ed il Collegio dei Revisori, secondo le norme vigenti.

Art. 38 - Disposizioni comuni

1. Nelle norme di costituzione, funzionamento ed organizzazione degli organismi di cui al presente Capo, dovranno essere individuate forme idonee ad assicurare che l'attività dell'organismo sia ordinata alla finalità preminente della promozione o dello sviluppo dell'economia locale.

CAPITOLO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 39 - Pubblicazione dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni

1. Lo Statuto è pubblicato all'Albo della Camera di Commercio, sul sito Internet istituzionale della Camera di Commercio ed inviato al Ministero dello sviluppo economico per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. I regolamenti camerali sono pubblicati all'Albo della Camera di Commercio e sul sito Internet istituzionale.
3. Le deliberazioni camerali sono pubblicate all'Albo della Camera di Commercio per sette giorni consecutivi.

Art. 40 - Entrata in vigore dello Statuto e dei regolamenti

1. Lo Statuto camerale ed i regolamenti entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione all'Albo.

Art. 41- Revisione dello Statuto

1. Il presente Statuto può essere sottoposto a revisione su proposta della Giunta camerale o di un terzo dei Consiglieri camerali. La modifica statutaria è approvata con la maggioranza e con le forme previste per l'approvazione del presente Statuto.

Art. 42 - Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e la normativa speciale sull'ordinamento delle Camere di commercio, contenuta nella legge 29 dicembre 1993, n. 580 ed i relativi regolamenti di attuazione.

ALLEGATO A



Camera di Commercio
Verona

Caratteristiche Tecniche

Simbolo identificativo della Camera:

pantone n. 1807C – CMYK: 0,91,94,30

Segno identificativo del Sistema Camerale:

Colore rosso Unioncamere: pantone 1807C – CMYK: 0,91,94,30

Colore grigio Unioncamere: pantone Warm Gray 9C

CMYK: 0,15,18,47

Carattere: Trade Gothic Bold

ALLEGATO B

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI VERONA ED I RELATIVI SETTORI ECONOMICI

(approvata dal Consiglio camerale con deliberazione n. 17 del 26 luglio 2018)

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI VERONA

- n. 2 - consiglieri in rappresentanza del settore dell'agricoltura
- n. 3 - consiglieri in rappresentanza del settore dell'artigianato
- n. 4 - consiglieri in rappresentanza del settore dell'industria
- n. 4 - consiglieri in rappresentanza del settore del commercio
- n. 1 - consigliere in rappresentanza della cooperazione
- n. 2 - consigliere in rappresentanza del settore del turismo
- n. 1 - consigliere in rappresentanza del settore dei trasporti e spedizioni
- n. 1 - consigliere in rappresentanza del settore del credito e assicurazioni
- n. 4 - consiglieri in rappresentanza del settore dei servizi alle imprese – altri settori
- n. 1 - consigliere in rappresentanza delle organizzazioni sindacali
- n. 1 - consigliere in rappresentanza del settore delle associazioni dei consumatori
- n. 1 - consigliere in rappresentanza dei liberi professionisti